

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2366/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2002

recante apertura, per il 2003, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2563/2000⁽³⁾, sono ammessi all'importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali e da tasse, i prodotti originari delle Repubbliche di Albania, Bosnia-Erzegovina e Croazia, nonché l'Ex repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999.
- (2) I regolamenti (CE) n. 1151/2002⁽⁴⁾, (CE) n. 1361/2002⁽⁵⁾, (CE) n. 1362/2002⁽⁶⁾ e (CE) n. 1408/2002⁽⁷⁾ del Consiglio ammettono all'importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali e da tasse, i prodotti originari rispettivamente dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e dell'Ungheria.
- (3) I quantitativi di taluni prodotti agricoli che possono essere importati da alcuni paesi in esenzione totale dal dazio doganale limitatamente a determinati contingenti tariffari, massimali o quantitativi di riferimento sono fissati nei regolamenti (CE) n. 2290/2000⁽⁸⁾, (CE) n. 2433/2000⁽⁹⁾, (CE) n. 2434/2000⁽¹⁰⁾, (CE) n. 2435/2000⁽¹¹⁾ e (CE) n. 2851/2000⁽¹²⁾ del Consiglio, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevedono l'adeguamento autonomo e transitorio di

talune concessioni agricole previste dagli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Polonia.

- (4) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio⁽¹³⁾, del 10 dicembre 2002, stabilisce concessioni applicabili ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP).
- (5) Poiché le importazioni sono gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi fissati per il 2003 corrispondono alla somma di metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003 e di metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.
- (6) È opportuno disporre l'apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2003. I dazi e i quantitativi di cui al presente regolamento sono stati fissati in conformità degli accordi internazionali in vigore nel 2003. È pertanto necessario redigere il presente regolamento della Commissione che stabilisce, per il 2003, i contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 e 0204.
- (7) Per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari comunitari occorre stabilire un equivalente peso carcassa. Inoltre, poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni, è necessario un fattore di conversione.
- (8) I contingenti tariffari comunitari devono essere gestiti conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione⁽¹⁴⁾.
- (9) Quando i prodotti a base di carni ovine sono presentati alle autorità doganali per l'importazione, è difficile stabilire se sono stati ottenuti da ovini della specie domestica o di altre specie. È pertanto opportuno prevedere che il documento di origine contenga una precisazione al riguardo.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

⁽¹²⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

⁽¹³⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽¹⁴⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.